



CITTA' DI ALESSANDRIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Verbale di deliberazione n. 71 del 01 aprile 2014

OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 370/2013 del Giudice del Lavoro –Dott. Antonio TUMMINELLO (ex Segretario Generale del Comune di Alessandria). Conferimento incarico all'Avv. Simone BELLINGERI e all'Avv. Claudio SPINOLO dell'Avvocatura Comunale.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 01 aprile – ore 15.00, nella Sede comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria nella persona dei Sigg.:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dott. Giuseppe ZARCONE	<i>presidente</i>	X	
Dott. Angelo LO DESTRO	<i>componente</i>	X	
Dott. Roberto FORNERIS	<i>componente</i>	X	

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- ✓ CHE il Comune di Alessandria, con deliberazione del Consiglio comunale n. 61/182/278/1410M del 12 luglio 2012, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ✓ CHE con D.P.R. in data 30 agosto 2012 è stato nominato l'Organismo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ CHE in data 3 settembre 2012 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organismo straordinario di liquidazione: Dott. Roberto FORNERIS, Dott. Angelo LO DESTRO e Dott. Giuseppe ZARCONE;
- ✓ CHE ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'insediamento dell'Organismo straordinario di liquidazione ha avuto luogo nello stesso giorno 3 settembre 2012;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 252, comma 4, una delle competenze della Commissione, ivi richiamate, è quella di rilevare la massa passiva dell'Ente (punto a) e, conseguentemente, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della stessa (punto c);

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- tra il Comune di Alessandria e l'ex-Segretario Generale dott. Antonio TUMMINELLO era in corso una vertenza che traeva origine da un ricorso, datato 29.07.11, con il quale quest'ultimo chiedeva:

- 1) l'accertamento e la dichiarazione del diritto a percepire la retribuzione di posizione di Segretario Generale, calcolata applicando, dapprima, il criterio del c.d. galleggiamento di cui all'art. 41, comma V, CCNL 16.05.2001 con conseguente parificazione alla retribuzione di posizione corrisposta nella misura più elevata alla figura dirigenziale presente presso il Comune di Alessandria e, in secondo momento, applicando il criterio c.d. della maggiorazione di cui all'art. 41, comma IV, CCNL 16.05.2001 con conseguente suo incremento nella percentuale attualmente già osservata dal Comune di Alessandria; tutto ciò dal 14.10.02 alla data di notifica dell'atto;
- 2) l'accertamento e la dichiarazione che, dal novembre 2008 al febbraio 2009 inclusi e dal gennaio 2011 sino alla data di notifica dell'atto, la retribuzione di posizione del ricorrente è stata calcolata in modo illegittimo per ragioni contenute nel ricorso e, in ogni caso, contrastante con il meccanismo di cui al punto precedente;
- 3) l'accertamento e la dichiarazione che, per effetto della violazione di cui al punto precedente, il dott. TUMMINELLO è creditore nei confronti del Comune di Alessandria della somma di € 33.000,00 o altra *veriore* somma da determinarsi in corso di causa;
- 4) la condanna del Comune alla corresponsione della somma di € 33.000,00 o altra *veriore* somma determinanda in corso di causa. Il tutto con maggiorazione di rivalutazione ed interessi;

Con comparsa di costituzione 16.02.12 l'Amministrazione si è costituita in giudizio con il patrocinio degli Avv.ti GREPPI, RAZETO, CONTI e BELLINGERI per chiedere:

- nel merito, il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e/o infondato, nonché l'assoluzione del Comune di Alessandria da ogni domanda avversaria;
- in via riconvenzionale, la condanna del dott. TUMMINELLO alla restituzione della somma indebitamente percepita a titolo di retribuzione di posizione pari a e 299.902,00, oltre interessi legali dal 01/01/02 al saldo.

Con sentenza n. 370/2013 il Giudice del Lavoro ha accolto in toto le richieste del Dott. Antonio TUMMINELLO così disponendo:

- *"In accoglimento del ricorso, accertato il diritto di TUMMINELLO Antonio a percepire, dal 14.10.02 al 31.12.11, la retribuzione di posizione di segretario generale calcolata applicando dapprima il criterio del c.d. galleggiamento di cui all'art. 14, comma V, CCNL 16.05.01 e, in un secondo momento, quello c.d. della maggiorazione di cui all'art. 44, comma IV, CCNL 16.05.01, CONDANNA il Comune di Alessandria, in persona del Sindaco pro tempore, a versare a TUMMINELLO Antonio la somma di € 33.000,00, oltre accessori di legge;*



- *Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal Comune di Alessandria, in persona del Sindaco pro tempore;*
- *Compensa le spese di lite. Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico del Comune di Alessandria in persona del Sindaco pro tempore”.*

Con missiva inviata in data 01.12.13, l'Avv. RAZETO ha affermato quanto segue:

- 1) in merito alla decisione: *“Il Giudice ha ritenuto che la disposizione della L. 183/2011 (che stabilisce il divieto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, di corrispondere ai Segretari generali somme in applicazione del suddetto articolo 41, anche se riferite a periodi trascorsi) abbia carattere innovativo e non interpretativo e, su questa base, ha respinto la domanda riconvenzionale. L’affermazione è discutibile in quanto la legge si è limitata a scegliere uno dei possibili significati dell’art. 41, comma V, del CCNL 16.05.01. Non è rilevante il fatto che si tratti o meno di interpretazione autentica quanto la circostanza che si tratta sempre di una interpretazione. Sorprendentemente ha, invece, accolto la domanda relativa ai pagamenti non effettuati fino al 31.12.11. La lettera della Legge, in questo caso, sembra chiara nello statuire che le somme non ancora corrisposte e riferite a periodi già trascorsi non potranno essere erogate, cosa che afferma lo stesso Giudice (pag. 5 della sentenza). Anche gli stessi Segretari Comunali, come risulta dalla pubblicazione qui allegata..., confermano tale tesi”;*
- 2) sull’eventuale appello: *“In conseguenza di quanto detto ritengo che la sentenza meriti di essere impugnata. Resto, in ogni caso in attesa delle Vostre decisioni in merito ricordando che il termine per proporre appello, in assenza di notifica, è di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 27/11 mediante lettura del dispositivo” e pertanto il termine per proporre appello andrà a scadere in data 26.05.14.*

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione G.C. n. 231 del 16.07.2008, è stata costituita l'Avvocatura Comunale e che la stessa è preposta alla gestione del contenzioso esclusivamente ed in piena autonomia a difesa del Comune di Alessandria;
- come statuito dal Cons. di Stato con sentenza n. 3339 del 6.6.2011 – la Commissione Straordinaria di Liquidazione è da considerarsi organo straordinario del Comune in quanto *“l’attività della Commissione, pur se connotata dai caratteri della straordinarietà, mette capo al Comune, cui vengono imputati gli effetti di quella attività (anche sul piano economico finanziario)”.*



DATO ATTO CHE la somma percepita dal Dott. Antonio TUMMINELLO è stata comunicata e trasferita a questa Commissione, quale residuo attivo, dalla Direzione Servizi Finanziari – Servizio Entrate, con nota prot. 4920 dell'11.12.2013 (accertamento 1123/2010);

TENUTO CONTO della giurisprudenza d'appello in merito alla questione controversa e in particolare a sostegno della tesi del Comune si sono espressi il Tribunale di Milano con sentenza del 23.02.2010 e, da ultimo, la sentenza della Corte di Appello di Firenze dell'8.11.2011, che ha capovolto l'esito della precedente sentenza del Tribunale di Pistoia del 30.12.2009, favorevole al Segretario ricorrente;

RITENUTO opportuno che la Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria proponga appello verso la Sentenza 370/2013 del Giudice del Lavoro, affidando la difesa della Commissione medesima alla Avvocatura Comunale (dal momento che non è dato rinvenire un conflitto di interessi tra Amministrazione e Commissione) e, precisamente, all'Avv. Simone BELLINGERI e all'Avv. Claudio SPINOLO;

TUTTO CIO' PREMESSO, con due voti favorevoli su tre presenti e votanti, astenuto il dott. Lo Destro il quale ritiene di non doversi pronunciare in merito sia perché trattasi di applicazione di istituti contrattuali ai quali, in virtù del ruolo, è in astratto interessato sia per gli intercorsi rapporti di frequentazione con il collega dott. Antonio Tumminello,

DELIBERA

di proporre appello avverso la Sentenza 370/2013 del Giudice del Lavoro, avvalendosi dell'Avvocatura Comunale e precisamente dall'Avv. Simone BELLINGERI e dall'Avv. Claudio SPINOLO.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378.

La Commissione straordinaria di liquidazione:

Il Presidente f.to dott. Giuseppe ZARCONI

I componenti: f.to dott. Roberto FORNERIS

dott. Angelo LO DESTRO (ASTENUTO)

